



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 13 del 09/03/2026

Misure per la promozione della partecipazione femminile nelle amministrazioni locali e per il rafforzamento della leadership istituzionale delle donne

Firmato da: Lucia Fortini



Consiglio Regionale della Campania
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Misure per la promozione della partecipazione femminile nelle amministrazioni locali
e per il rafforzamento della leadership istituzionale delle donne”

Ad iniziativa della Consigliera

LUCIA FORTINI

Articolo 1

(Oggetto e Finalità)

1. La Regione Campania promuove, in attuazione degli articoli 3, comma 1 (Uguaglianza formale) e comma 2 (Uguaglianza sostanziale), 51 (Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive) e 117, comma 7 (Potestà legislativa regionale in materia di pari opportunità) della Costituzione, nonché in conformità al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, l'effettiva partecipazione delle donne alla vita politica e amministrativa locale.
2. La presente legge persegue i seguenti obiettivi: a) incrementare la presenza femminile negli organi elettivi e negli esecutivi degli enti locali; b) rafforzare le competenze amministrative, gestionali e di leadership delle donne; c) contrastare stereotipi e ostacoli culturali che limitano la partecipazione femminile; d) favorire la conciliazione tra impegno pubblico e vita personale e familiare; e) promuovere la cultura della parità di genere nelle istituzioni locali; f) sviluppare reti di supporto e mentoring tra amministratrici.
3. L'attuazione della presente legge si ispira ai principi di: a) sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'organizzazione delle attività; b) collaborazione interistituzionale tra Regione, enti locali e organismi di rappresentanza; c) valorizzazione delle competenze e del merito; d) trasparenza e accountability nell'utilizzo delle risorse pubbliche; e) mainstreaming di genere in tutte le politiche regionali.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per: a) “amministratrici locali”: le donne che ricoprono cariche elettive o di nomina negli enti locali, incluse sindache, assessore, consigliere comunali, provinciali e metropolitane, presidenti e componenti di consigli di amministrazione di enti, aziende e istituzioni dipendenti dagli enti locali; b) “aspiranti amministratrici”: le donne candidate alle elezioni amministrative o interessate all’impegno pubblico locale; d) “equilibrio di genere”: la rappresentanza di entrambi i sessi in misura non inferiore al 40 per cento del totale, salvo arrotondamento aritmetico; e) “mentoring”: attività di accompagnamento e supporto professionale tra amministratrici esperte e neo-elette o aspiranti tali.

Articolo 3

(Programma regionale per la leadership femminile locale)

1. È istituito il Programma triennale regionale per la leadership femminile nelle autonomie locali, di seguito denominato “Programma”. Il primo Programma è approvato entro quattro mesi dalla pubblicazione sul BURC della presente legge.
2. Il Programma è adottato dalla Giunta regionale.
3. Il Programma definisce: a) gli obiettivi strategici e operativi per il triennio di riferimento; b) le azioni prioritarie da realizzare; c) gli indicatori di risultato e di impatto; d) le risorse finanziarie necessarie; e) i soggetti attuatori e le modalità di coordinamento; f) i meccanismi di monitoraggio e valutazione.
4. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la Giunta regionale definisce il programma operativo annuale, con obiettivi misurabili, indicatori di risultato e cronoprogramma dettagliato delle attività.

Articolo 4

(Accordo quadro con ANCI Campania e altri soggetti istituzionali)

1. La Regione sottoscrive un Accordo quadro con ANCI Campania per: a) promuovere l'adesione degli enti locali al Programma; b) organizzare attività formative congiunte; c) monitorare i dati sulla presenza femminile negli organi degli enti locali; d) diffondere buone pratiche amministrative; e) sviluppare progetti comuni di capacity building; f) realizzare campagne di sensibilizzazione territoriali.
2. L'Accordo disciplina, in particolare: a) le modalità organizzative e gestionali delle attività; b) i criteri di selezione delle partecipanti; c) il finanziamento delle attività e la ripartizione dei costi; d) gli obblighi informativi e di rendicontazione; e) i meccanismi di coordinamento e governance; f) la durata e le modalità di rinnovo.

Articolo 5

(Scuola estiva di Alta Formazione per amministratrici locali)

1. La Regione promuove la “Scuola estiva regionale per amministratrici locali”, di seguito denominata “Scuola”.
2. La Regione anche, attraverso la Scuola, promuove un sistema strutturato di mentoring tra amministratrici con esperienza e neolette, nonché percorsi di formazione continua e aggiornamento professionale.
3. La Scuola è rivolta a: a) sindache, assessore, consigliere comunali, provinciali e metropolitane; b) presidenti e componenti di organi di amministrazione e controllo di enti, aziende e istituzioni dipendenti dagli enti locali; c) candidate alle elezioni amministrative; d) giovani donne under 35 interessate all’impegno pubblico; e) funzionarie dirigenti degli enti locali con responsabilità di coordinamento.
4. La Scuola promossa dalla Regione, può avvalersi della collaborazione di ANCI Campania, delle università, dei centri di ricerca regionali, delle scuole di formazione della pubblica amministrazione, nonché di istituzioni europee. La Scuola può svolgersi in modalità residenziale, mista o a distanza.
5. I percorsi formativi includono: a) diritto amministrativo e degli enti locali; b) bilancio e finanza locale; c) appalti e contratti pubblici; d) pianificazione territoriale e urbanistica; e) politiche sociali e sanitarie; f) sviluppo economico locale e politiche del lavoro; g) comunicazione istituzionale e gestione dei media; h) gestione dei conflitti e tecniche di negoziazione; i) leadership e team building; l) progettazione europea e accesso ai fondi; m) digitalizzazione della pubblica amministrazione; n) strumenti per la prevenzione delle molestie e della violenza politica di genere; o) mainstreaming di genere nelle politiche pubbliche.
6. La Scuola rilascia attestati di partecipazione e, per i percorsi più articolati, certificazioni di competenza riconosciute a livello regionale.

Articolo 6

(Nucleo regionale di supporto alle amministratrici)

1. È istituito presso la Direzione Generale competente per materia della Giunta Regionale il “Nucleo regionale di supporto alle amministratrici locali”, di seguito denominato “Nucleo”.
2. Il Nucleo è composto da professioniste interne all’Amministrazione regionale, in possesso di comprovata esperienza almeno quinquennale in: a) diritto amministrativo e degli enti locali; b) finanza pubblica e controllo di gestione; c) progettazione europea e gestione di fondi strutturali; d) organizzazione del personale e gestione delle risorse umane; e) comunicazione istituzionale e relazioni con i media; f) pianificazione strategica e valutazione delle politiche pubbliche; g) digitalizzazione e innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione.
3. Il Nucleo fornisce: a) consulenza tecnica su atti amministrativi complessi; b) affiancamento temporaneo su progetti strategici di particolare rilevanza; c) supporto nella predisposizione di bandi e nell’accesso a fondi nazionali ed europei; d) assistenza nella redazione di piani e programmi settoriali; e) consulenza su questioni di organizzazione amministrativa; f) supporto per la risoluzione di controversie e contenziosi; g) assistenza tecnica per l’implementazione di sistemi di controllo interno.
4. Le modalità di accesso al servizio, i criteri di priorità e le procedure operative sono disciplinate con regolamento attuativo della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 7

(Percorsi di educazione civica e orientamento nelle scuole)

1. La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale della Campania (USR Campania), promuove moduli di educazione alla cittadinanza attiva e alla parità di genere nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. I percorsi educativi prevedono: a) testimonianze di amministratrici locali e figure femminili di rilievo istituzionale; b) simulazioni di consigli comunali e assemblee deliberative; c) laboratori di progettazione civica e partecipazione democratica; d) visite guidate presso istituzioni locali e regionali; e) stage formativi presso enti locali durante i periodi di alternanza scuola-lavoro; f) incontri con rappresentanti di organizzazioni della società civile.
3. È istituito un concorso annuale regionale per progetti scolastici sulla partecipazione democratica delle ragazze, con premi e riconoscimenti per le migliori iniziative.
4. La Regione promuove la costituzione di "Consigli comunali dei ragazzi", con particolare attenzione all'equilibrio di genere nella composizione e nelle cariche direttive.

Articolo 8

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove campagne di comunicazione per: a) valorizzare il ruolo delle amministratrici locali; b) sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della parità di genere nelle istituzioni; c) contrastare stereotipi e pregiudizi sulla leadership femminile; d) promuovere modelli positivi di partecipazione politica delle donne; e) diffondere la conoscenza degli strumenti di supporto previsti dalla presente legge.
2. Le campagne utilizzano tutti i canali di comunicazione disponibili, con particolare attenzione ai media digitali e ai social network.
3. È istituita la “Giornata regionale delle donne nelle istituzioni locali”, da celebrarsi annualmente con eventi, convegni e iniziative di valorizzazione.

Articolo 9

(Misure per la conciliazione vita-lavoro)

1. La Regione promuove, d'intesa con gli enti locali aderenti al Programma: a) strumenti di flessibilità organizzativa per lo svolgimento delle funzioni amministrative; b) servizi di babysitting o rimborso spese per cura familiare durante attività istituzionali, formative e di rappresentanza; c) sperimentazioni di orari consiliari e di giunta compatibili con esigenze familiari; d) utilizzo di tecnologie digitali per la partecipazione a distanza a riunioni e sedute; e) spazi attrezzati per l'allattamento e la cura dei bambini presso le sedi istituzionali; f) convenzioni con asili nido e servizi per l'infanzia per tariffe agevolate.

Articolo 10

(Nomine di competenza regionale)

1. Nelle nomine di competenza della Regione in enti, aziende speciali, società partecipate e organismi collegiali, è assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere nella misura non inferiore al 40 per cento per ciascun sesso, ove compatibile con la normativa statale e con i requisiti di professionalità richiesti.
2. Il mancato rispetto del principio di cui al comma 1 comporta l'obbligo di motivazione rafforzata, con specifica indicazione delle ragioni tecniche o professionali che hanno impedito il raggiungimento dell'equilibrio di genere.

Articolo 11

(Incentivi e premialità)

1. Nei bandi regionali rivolti agli enti locali possono essere previsti criteri premiali per: a) enti che garantiscono equilibrio di genere negli esecutivi e negli organi collegiali; b) enti che adottano regolamenti interni per la parità e contro la violenza politica di genere; c) enti che partecipano attivamente al Programma regionale; d) enti che implementano misure innovative di conciliazione vita-lavoro; e) enti che promuovono iniziative di sensibilizzazione sulla parità di genere.
2. La Regione può riconoscere premi e riconoscimenti agli enti locali che si distinguono per l'attuazione di politiche di parità di genere particolarmente innovative ed efficaci.

Articolo 12

(Osservatorio regionale sulla partecipazione femminile)

1. È istituito presso la Giunta Regionale della Campania l'Osservatorio regionale sulla partecipazione femminile nelle amministrazioni locali, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio è composto da: a) l'Assessore regionale alle Pari opportunità, che lo presiede; b) l'Assessore regionale alla Scuola o suo delegato; c) due membri nominati da ANCI Campania, di cui almeno una donna; d) due membri nominati dal Consiglio regionale, di cui almeno una donna; e) la Consigliera di parità regionale o suo delegato; f) un rappresentante dell'USR Campania; g) un rappresentante delle università campane, con competenze in studi di genere.
3. Il direttore generale della Direzione regionale competente per le pari opportunità partecipa alle sedute senza diritto di voto. La Direzione regionale competente svolge funzioni di segreteria per la raccolta dei dati e l'elaborazione dei report.
4. L'Osservatorio: a) raccoglie e analizza dati aggiornati sulla presenza femminile negli organi degli enti locali; b) elabora report annuali sull'attuazione della presente legge; c) formula proposte migliorative alla Giunta e al Consiglio regionale; d) promuove studi e ricerche sulla partecipazione politica delle donne; e) monitora l'efficacia delle misure adottate; f) propone modifiche normative e regolamentari; g) coordina le attività di rete con osservatori nazionali e di altre regioni.
5. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno e presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
6. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento. L'Osservatorio opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13

(Clausola valutativa)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione e sui risultati conseguiti.
2. La relazione valuta: a) l'impatto in termini di incremento della partecipazione femminile; b) l'efficacia delle misure adottate; c) il grado di utilizzo degli strumenti previsti; d) la qualità dei servizi erogati; e) il rapporto costi-benefici delle azioni realizzate; f) le criticità emerse e le proposte di miglioramento.
3. Sulla base della relazione, il Consiglio regionale può disporre modifiche alla presente legge per migliorarne l'efficacia.

Articolo 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante una dotazione finanziaria di euro 250.000,00 annui, a valere su ciascun esercizio del bilancio di previsione 2026/2028.
2. La copertura finanziaria è assicurata mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, con contestuale incremento di pari importo della Missione 15, programma 3, Titolo 1.

Articolo 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore, la Giunta regionale adotta i regolamenti attuativi previsti dalla presente legge.